COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

18.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE CERUTTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (512-1397) 837

Cerutti Giuseppe, *Presidente* 837, 840, 841, 842, 843, 844, 845

Angelini Piero Mario (gruppo DC) 843, 844

Calzolaio Valerio (gruppo PDS) 837, 838, 840, 841, 843

Cutrera Achille, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 838, 839, 841, 842, 843, 844

Galli Giancarlo (gruppo DC), *Relatore* 837, 839, 840, 841, 842, 843

Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) 838, 839

Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi) 844

Allegati:

Allegato 1: articoli, 25, 12, 16, 19 del testo unificato 847

Allegato 2: emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati agli articoli 25, 12, 16, 19 del testo unificato 853

La seduta comincia alle 9,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato delle proposte di legge Galli ed altri; Ferrarini: « Disposizioni in materia di risorse idriche ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta di ieri avevamo esaminato l'articolo 24 e gli emendamenti ad esso presentati. Oggi riprendiamo con l'esame dell'articolo 25 e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferito, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Dopo un'attenta rilettura del testo ed avendo effettuato un confronto con il decreto legislativo di attuazione della legge n. 498 del 1992, chiedo che l'articolo aggiuntivo 25.01 venga ritirato, in quanto sostanzialmente assorbito dalle disposizioni del citato decreto e in parte superato per il fatto che la dichiarazione di pubblicità delle acque sottopone ogni attività al rilascio della concessione.

Per la parte che riguarda la semplificazione o la esclusione dal regime della pubblicità operano già gli emendamenti presentati all'articolo 23, che mi sembrano esaustivi da questo punto di vista.

VALERIO CALZOLAIO. Il fine dell'articolo è proprio quello di rendere coerente la normativa con l'affermata pubblicità delle acque, a differenza di una serie di articoli contenuti nel testo originario che contraddicevano l'assunto dell'articolo 1. Alcune parti dell'articolo aggiuntivo sono superate dalla legge n. 498, ma altre, invece, rimangono, a mio avviso, utili anche sotto il profilo dell'estensione non solo agli usi agricoli, ma a tutti gli eventuali approvvigionamenti per uso domestico di alcune facilitazioni nella concessione, che sarebbero limitate se fossero contenute solo nell'articolo 23, legato agli usi agricoli.

In questo senso propongo soltanto di discutere l'articolo aggiuntivo insieme con l'articolo aggiuntivo 32.01 che indica le conseguenze della pubblicità delle acque.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'esame dell'articolo aggiuntivo 25.01 e riprendiamo l'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso presentati, precedentemente accantonati.

Ricordo che gli emendamenti riferiti a tale articolo sono stati pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta di martedì 3 agosto 1993 (n.15). Avverto, altresì, che sono stati presentati ulteriori nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Vorrei osservare, infine, che l'eventuale approvazione dell'emendamento 12.16 del relatore assorbirà tutti gli altri.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Ritiro gli emendamenti 12.14, 12.17 e 12.15 e rinnovo l'invito ai presentatori a ritirare i propri emendamenti per convergere sul-

l'emendamento 12.16, la cui nuova stesura tiene conto non solo degli emendamenti presentati, ma anche del dibattito svoltosi in questa sede. Senza avere la pretesa di ottenere il consenso di tutti i colleghi, penso che gran parte delle osservazioni fatte possano ritenersi accolte.

Raccomando, infine, l'approvazione degli articoli aggiuntivi 12.01, 12.02 e 12.03.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.16. Per il resto concordo con i pareri espressi dal relatore.

AUGUSTO RIZZI. Nel preannunciare il mio voto favorevole sull'emendamento 12.16, desidero dare alcuni suggerimenti volti a migliorarne il testo.

In primo luogo, al comma 4, non mi sembra corretta la dizione « La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione da parte del Consorzio della tariffa che deve assicurare oltre alla qualità del servizio anche la gestione delle aree di salvaguardia », perché, a mio avviso, la tariffa non deve « assicurare » ma deve « tenere conto ».

Mi domando poi se il riferimento, contenuto nel comma 5, agli articoli 7 e 21 non possa essere sostituito da un riferimento alla normativa della presente legge.

Infine, al comma 7, propongo di sostituire le parole « miglioramento del servizio fornito » con le parole « miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito », indicando così due specifici elementi.

VALERIO CALZOLAIO. Anch'io desidero proporre alcuni suggerimenti migliorativi del testo. In riferimento al comma 3 credo possa essere mantenuto l'emendamento 12.5, relativo all'elaborazione della tariffa – del quale il relatore ha chiesto il ritiro – che ribadisce un concetto già espresso in altri articoli.

Poiché l'emendamento 12.16 tenta di spiegare il significato della tariffa di riferimento, ritengo che, in tal senso, potrebbe essere soppresso l'articolo 28, che prima disciplinava gran parte delle norme qui contenute. Tuttavia, può essere soppresso se aggiungiamo al punto 3 il concetto essenziale che in quell'articolo avevamo inserito sulla tariffa di riferimento; l'idea era stata avanzata sottolineando l'esigenza di graduare nel tempo un aumento delle tariffe molto probabile sulla base dell'attuazione della legge.

Si potrebbe dunque inserire, a completamento del punto 3, la frase « per orientare e graduare nel tempo l'adeguamento tariffario derivante dall'applicazione della presente legge ».

Relativamente al punto 5, la soluzione può essere quella suggerita dal collega Rizzi, oppure converrebbe lasciare semplicemente « ai modelli organizzativi di cui all'articolo 7 », che è il riferimento per la tariffa. Poiché costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e nell'articolo 7 viene spiegato in che modo tale servizio viene organizzato, potrebbe essere sufficiente questo riferimento, mantenendo magari all'articolo 21 un richiamo in cui si specifica che per la determinazione della tariffa si utilizzano gli stessi criteri.

Queste sono tre osservazioni minori, cui vorrei aggiungerne due più rilevanti.

Il tentativo del relatore, riuscito, è stato quello di essere più semplici e schematici rispetto al modo in cui elaborare la tariffa. Tuttavia, dopo aver enunciato i criteri secondo cui viene fissata, soltanto al punto 4 viene inserita la questione della qualità del servizio e della gestione delle aree di salvaguardia. Mi chiedo: non può essere più giustamente ed utilmente inserita nel punto in cui viene trattata la determinazione della tariffa ? Conviene inserire l'indicazione di ciò che deve assicurare la tariffa nel punto in cui sono indicati i criteri secondo cui essa viene determinata. Mi sembra che in tal modo si faciliti la lettura soprattutto di chi dovrà poi applicare la norma, in quanto non dovrebbe tornare indietro, mettendo anche in evi-

denza, secondo quanto chiesto più volte dal Governo, la correlazione tra la tariffa e la qualità del servizio.

Passando alla seconda osservazione di fondo, ieri nella discussione informale alcuni colleghi notavano che la precedente definizione dei criteri contenuta nell'articolo 12 fosse magari discutibile, ma preferibile rispetto a quella contenuta nella legge n. 498 del 1992, richiamata nel testo, che non fu condivisa dal gruppo del PDS e su cui non venne espresso parere unanime né in Commissione né in Assemblea. Tale richiamo ci costringerebbe ad esprimere almeno su questo punto un voto differenziato, mentre la precedente definizione su cui molto avevamo discusso potrebbe essere più efficace.

AUGUSTO RIZZI. Sono d'accordo con il collega Calzolaio rispetto alla proposta di inserire il riferimento alla qualità nella parte precedente.

A correzione della mia indicazione precedente suggerirei di utilizzare, anziché il termine « produttività », le parole « efficienza e qualità del servizio », esprimendo in tal modo un concetto più ampio.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Preferisco la parola « produttività ».

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poiché alle dieci sarò obbligato a garantire la mia presenza in aula, chiederei di sospendere brevemente la seduta e di riformulare successivamente questo emendamento sostitutivo.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Rizzi, mi sembra giusta la proposta di sostituire al punto 4 la parola « assicurare » con le parole « tener conto ».

Condivido anche il suggerimento di sostituire al punto 5 il rinvio agli articoli 7 e 21 con il riferimento alla presente legge, che risulta più ampio, risolve il problema e nello stesso tempo non pone problemi rispetto a limitazioni non giuste.

Ritengo infine che l'espressione « efficienza e qualità del servizio » sia da preferire alla parola « produttività ».

In tal senso vi è un punto di vista totalmente concorde.

Trovo fondate le osservazioni espresse dall'onorevole Calzolaio. Desidero però osservare che al punto 2 si afferma che la tariffa è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 498 del 1992, mentre al punto 3 viene considerata l'elaborazione di una tariffa di riferimento. Mi sembra che questa successione non sia logica perché la tariffa di riferimento dovrà tener conto anche dei criteri di cui alla legge n. 498; le due previsioni dovrebbero dunque essere invertite per motivi di chiarezza. Allora, vale forse la pena di partire con il richiamo che voi avete operato all'articolo 28 dicendo: « Al fine di orientare l' adeguamento tariffario derivante dall'applicazione della presente legge, il Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal ministro dell'ambiente sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, elabora una tariffa di riferimento, anche in modo articolato per fasce territoriali e di utenza, tenendo conto dell'articolo 12 della legge n. 498 ». In questo modo si risolverebbe il problema dei punti 2 e 3.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Non sarei molto d'accordo su quest'ultima osservazione, perché ci obbligherebbe a tornare alla vecchia formulazione, non procedendo più per punti « secchi ».

Due sono le affermazioni fondamentali: la definizione della tariffa e l'individuazione dei criteri in base ai quali è determinata. Segue poi, per così dire, la fase operativa della determinazione della stessa.

Fatte salve tutte le altre eventuali modificazioni, proporrei di integrare il punto 3 nel seguente modo: « Il Comitato interministeriale dei prezzi integrato dal ministro dell'ambiente, sentite le autorità di bacino, le regioni » – e via dicendo – « elabora una tariffa di riferimento anche in modo articolato per fasce territoriali e di utenza, che deve tenere conto, oltre che

della qualità del servizio, anche dei costi di gestione delle aree di salvaguardia ».

VALERIO CALZOLAIO. Nel punto 2 si afferma che la tariffa deve tenere conto della qualità del servizio, mentre nei punti 3 e 4 si parla della tariffa di riferimento.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* La tariffa di riferimento non può che essere un modo per esemplificare, modellare ed orientare l'applicazione del sistema, per cui successivamente preciserei che essa costituisce la base per determinare la tariffa, nonché per orientare e graduare gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge. In questo modo si dà alla tariffa di riferimento un significato che è, appunto, quello di indirizzare e guidare l'applicazione e non quello di costituire un'operazione meccanica.

PRESIDENTE. Poiché il sottosegretario Cutrera deve recarsi in aula, e considerata la necessità di razionalizzare i nostri lavori, propongo di utilizzare questo breve periodo per elaborare un nuovo testo sulla base delle indicazioni dei commissari, anche in relazione agli emendamenti contenuti nel vecchio pacchetto, compreso l'eventuale recupero dell'emendamento 12.5. Pertanto, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 16,10.

PRESIDENTE. Il relatore ai fini di una maggiore chiarezza del testo e per ricomprendere i suggerimenti proposti dai colleghi Rizzi e Calzolaio ha presentato la seguente nuova formulazione del suo emendamento 12.16:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Tariffa del servizio idrico).

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera *f*).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione da parte del Consorzio della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dal Consorzio, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 7, comma 6.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguente ai modelli organizzativi e gestionali di cui alla presente legge.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono amesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e

della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultano utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 28.

12. 16 (Nuova formulazione).

Il Relatore.

Do senz'altro la parola al relatore per l'illustrazione della nuova formulazione dell'emendamento 12.16.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. La nuova formulazione tende a risolvere i problemi sollevati questa mattina, garantendo maggiore chiarezza rispetto alla struttura della tariffa, soprattutto al rapporto tra tariffa del servizio e tariffa di riferimento. Penso che la nuova formulazione possa corrispondere a questa esigenza di chiarezza.

Annuncio il ritiro di tutti i restanti emendamenti da me presentati all'articolo 12.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 12.16 e annuncio il ritiro degli emendamenti del Governo relativi all'articolo 12.

VALERIO CALZOLAIO. Mi sembra di poter dire che in linea di massima – la lettura è piuttosto affrettata, ma abbiamo ampiamente discusso della questione in una precedente riunione informale – condivido la nuova formulazione dell'emendamento 12.16.

Desidero tuttavia esprimere due suggerimenti.

Sarebbe opportuno al termine del comma 2 inserire integralmente la dizione tratta dall'articolo 2 della legge n. 498, che credo sia leggermente diversa, almeno nelle ultime due righe.

Inserirei inoltre al punto 7 dopo la parola « categorie » l'aggettivo « sociali ».

Credo comunque che sia importante mantenere quell'elemento di gradualità che poi ritorna al punto 4.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Non nella definizione della tariffa.

VALERIO CALZOLAIO. È lì; nel testo della legge n. 498 c'è.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Perché si trattava semplicemente di una prospettiva di adeguamento della tariffa rispetto ai singoli segmenti del servizio idrico. La gradualità viene ricondotta e specificata al punto 4.

VALERIO CALZOLAIO. Manterrei quella dizione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. La gradualità riguarda l'applicazione ed è quello che facciamo attraverso il meccanismo della tariffa di riferimento.

PRESIDENTE. Poiché permangono riserve da parte di alcuni colleghi proporrei, anziché concludere l'esame del testo, di lasciare alla fine la discussione dell'articolo riguardante le norme transitorie, per consentire a ciascuno di voi e agli uffici di operare un coordinamento puntuale del testo. Alla ripresa dei lavori, con l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, puntualizzeremo alcune questioni. In tal modo, superando la disquisizione sugli specifici aspetti formali, è possibile portare a termine la parte essenziale del lavoro.

VALERIO CALZOLAIO. Annuncio l'astensione del mio gruppo sulla votazione dell'emendamento 12.16.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mantovani 12.1. Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 12.16 nella nuova formulazione.

(È *approvato*).

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti, non ritirati, relativi all'articolo 12.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 12.01.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, in linea di principio.

(È *approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 12.02.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, in linea di principio.

(È *approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 12.03.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, in linea di principio.

(È *approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso presentati, precedentemente accantonati.

Ricordo che tale articolo, nonché gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi ad esso riferiti sono stati pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta di mercoledì 4 agosto 1993 (n. 16).

Avverto altresì che sono stati presentati ulteriori nuovi emendamenti e subemendamenti che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Mantovani Ramon 16.1 e favorevole sugli emendamenti del Governo 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mantovani Ramon 16.1. Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 16.2, accettato dal relatore.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16.3, accettato dal relatore.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16.4, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 16.9, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16.5, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 16.6, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 16.7, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 16.8, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 16.01.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ringrazio la Commissione per l'attenzione prestata a questo articolo aggiuntivo. Vorrei dire al presidente e alla Commissione che, anche per accogliere i rilievi delle Commissioni consultive alle quali è stato inviato il testo per il parere, il Governo ha elaborato un subemendamento relativo alla copertura finanziaria, del quale raccomando l'approvazione.

VALERIO CALZOLAIO. L'istituzione dell'autorità e dell'osservatorio è, a mio avviso, utile, anche se entrambi gli organismi hanno destato non poche perplessità in altre Commissioni della Camera. Per questo motivo, pur preannunciando un voto favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo, sollecitiamo il Governo stesso, in sede di seconda lettura presso il Senato, a compiere una rivisitazione attenta alla materia.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ringrazio l'onorevole Calzolaio e assicuro che sarà posta molta attenzione alla materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.16.01.1.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del Governo 16.01, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso presentati, precedentemente accantonati. Ricordo che gli emendamenti riferiti a tale articolo sono stati pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta di mercoledì 4 agosto 1993 (n. 16).

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Avverto altresì che è stato presentato un ulteriore nuovo emendamento che è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dopo aver approfondito il tema, sono giunto, d'intesa con il Governo e avendo affrontato la materia con la direzione del Ministero dell'ambiente, alla conclusione che sia opportuno sopprimere l'articolo 19, ad esclusione del comma 1. Ciò perché la dichiarazione di pubblicità delle acque rende sostanzialmente inutile la procedura in esso prevista che andrebbe a sovrapporsi e scontrarsi con le competenze dell'ente gestore del parco, producendo così notevoli complicazioni. Accogliendo anche un suggerimento del Governo in tal senso, ritengo opportuno depennare l'articolo, mantenendo soltanto il primo comma che potrebbe diventare, come proposto con l'emendamento 19.4, l'ultimo comma dell'articolo 18 (gestione delle aree di salvaguardia).

VALERIO CALZOLAIO. Capisco che la dichiarazione di pubblicità delle acque contenuta nell'articolo 1 renda superfluo il comma 2 dell'articolo 19, però non comprendo perché anche i commi 3 e 4, che fanno riferimento alle eventuali captazioni in atto, sarebbero superflui.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Il comma 3 fa riferimento al successivo comma 4, nel senso che entrambi pongono le premesse per sanare le concessioni non autorizzate, per cui la pianificazione della materia dovrebbe essere lasciata ai responsabili del parco.

Il problema di fondo riguarda la competenza a pianificare il provvedimento, il che confligge con la normativa contenuta nella legge sui parchi. A questo punto abbiamo di fronte a noi due strade: o modifichiamo l'assegnazione delle competenze ovvero decidiamo che, fatta salva questa ricognizione, ciascuna autorità provvederà per la parte di propria competenza.

VALERIO CALZOLAIO. La pianificazione dei parchi non può prescindere da quella di bacino.

PIERO MARIO ANGELINI. A me sembra che il problema sia stato posto in modo rovesciato, nel senso che la pianificazione del bacino non può prescindere

da quella del parco perché si deve partire dalla protezione delle acque nell'ambito del parco, protezione di cui si deve tener conto nell'ambito del bacino. Peraltro la legge sulle aree protette assegna al parco e alle regioni la competenza a decidere la salvaguardia e la negazione delle captazioni esistenti. Con questa normativa in qualche modo introduciamo una competenza sovraordinata all'ente parco nell'autorità di bacino, dando una soluzione diversa alla competenza relativa alla tutela ambientale dei parchi. La questione potrebbe essere risolta lasciando la competenza all'ente parco.

EDOARDO RONCHI. Bisognerebbe distinguere tra parchi nazionali e aree protette perché nel parco nazionale è riconosciuto un interesse prevalente dello Stato superiore ad ogni altra autorità che interviene sul medesimo territorio. Pertanto l'ente parco non può essere subordinato all'autorità di bacino, anche se questa assume un rilievo nazionale. Peraltro abbiamo disposto che l'ente parco è quello che stabilisce i regolamenti e le attività compatibili con il parco stesso. È perciò giusto sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 19 aggiungendo l'ultimo comma dell'emendamento Calzolaio che attribuisce all'autorità del parco la facoltà di intervenire sulle captazioni prive di regolare titolo.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io ritengo che l'ultimo comma dell'emendamento Calzolaio debba essere preso in considerazione mentre mi sembra che le altre situazioni prospettate siano molto diverse. La distinzione, onorevole Ronchi, non è tanto fra parchi regionali e nazionali, ma in relazione al tipo di parco. Se si tratta di un parco di montagna, l'osservazione dell'onorevole Angelini appare fondata; nel caso di un parco fluviale la disciplina delle acque appare prioritaria rispetto a quella dell'ecosistema (nella legge n. 183 del 1989 abbiamo considerato prioritaria la competenza dell'articolo 17 al piano di bacino).

EDOARDO RONCHI. Infatti si tratta di parchi fluviali regionali.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Certo, ma io intendevo anche sottolineare l'importanza di un piano pluriennale adottato dall'autorità di bacino che tendesse a limitare le eventuali captazioni in atto.

PRESIDENTE. Al fine di raccogliere le esigenze emerse nel corso della discussione, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(Disciplina delle acque nelle aree protette).

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Gli utenti di captazioni in atto nelle aree di cui al comma 1, che non abbiano già ottenuto il regolare titolo, ovvero non l'abbiano richiesto, devono richiederlo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme di legge, sotto pena di immediata interruzione della captazione, a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta, si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande, entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni, prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.

19. 5.

PIERO MARIO ANGELINI. Annuncio il ritiro dell'emendamento da me presentato. Vorrei sottolineare che la nuova formulazione dell'articolo 19 rischia di incorrere in qualche vizio di incostituzio-

nalità rispetto ai parchi regionali, laddove la regione, che è l'ente titolare dell'autorità di bacino, non abbia attribuito questa competenza all'ente gestore riservandola a se stessa. Questa formulazione, mentre funziona per i parchi e per le aree protette nazionali, forse può sollevare qualche perplessità e critica per i parchi regionali. Conosco alcune realtà, in cui tutte le competenze sul piano del parco e quindi rispetto alle captazioni delle acque sono riservate non all'ente gestore, ma alla regione, che è l'autorità di bacino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.5.

(È approvato).

Pertanto, tutti gli altri emendamenti risultano preclusi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 9 agosto 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

ART. 25.

(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico).

1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente legge del Piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su iniziativa del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionale e gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione e la cessione d'acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare sistuazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

ART. 12.

(Tariffa del servizio idrico).

1. Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), è costituito dalla tariffa. Tale tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi, ivi compresi gli oneri degli ammortamenti, un'equa remunerazione del capitale investito ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia, tenendo anche conto della qualità del servizio.

2. La determinazione della tariffa è effettuata dal consorzio sulla base e nel rispetto delle metodologie e dei parametri stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Con l'osservanza dei medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite le tariffe per i servizi acquedottistici.

4. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguente ai modelli organizzativi di cui all'articolo 7, ovvero di cui all'articolo 21. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici

essenziali, mentre a fini di equa redistribuzione sono ammesse maggiorazioni per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

5. L'eventuale modulazione delle risorse tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini della organizzazione del servizio idrico integrato.

6. La tariffa è dovuta per intero dagli utenti dal servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I proventi della tariffa di cui al presente comma affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

7. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali la tariffa è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura. I titolari di scarichi idrici, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, denunciano al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nel termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. È fatta salva la possibilità di determinare una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

8. Qualora i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), siano gestiti separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

9. Cascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore dei servizi medesimi, al quale le opere sono affidate in gestione.

ART. 16.

(Autorità per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui agli articoli 1 e 7, con particolare riferimento alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, all'efficienza ed economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe a seguito dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi alla tutela dell'interesse degli utenti, istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità è costituita da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. È presieduta da un magistrato della Corte dei conti,

con qualifica non inferiore a Presidente di sezione mentre due degli altri componenti sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro fra professori universitari ordinari di ingengeria civile e di materie economiche e fra dirigenti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente esperti in materia di tutela ed uso delle acque, in modo che sia garantita la partecipazione di esperienze e conoscenze proprie dei diversi settori.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano nominati dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa, per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, oltre che della collaborazione della direzione generale della difesa del suolo del Ministro dei lavori pubblici e delle Autorità del bacino, di un proprio servizio ispettivo. Essa può richiedere di avvalersi altresì dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

ART. 19.

(Disciplina delle acque nelle aree protette).

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'autorità di bacino, su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. L'autorità competente adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Per ogni nuova autorizzazione o concessione di captazione, emungimento o derivazione nelle aree di cui al comma 1, è richiesto il parere dell'ente gestore dell'area protetta.

3. Le eventuali captazioni in atto in base a regolare titolo, nelle aree di cui al comma 1, potranno essere progressivamente limitate con provvedimento dell'autorità competente secondo un piano pluriennale adottato dall'autorità di bacino su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, che tenga conto della durata delle concessioni, delle destinazioni ad uso potabile e agricolo e delle consuetudini locali.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli utenti di captazioni in atto nelle aree di cui al comma 1, che non abbiano già ottenuto il regolare titolo, ovvero non l'abbiano richiesto, devono richiederlo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme di legge, sotto pena di immediata interruzione della captazione, a loro spese. Le amministrazioni competenti si pronunciano, sentito l'ente gestore dell'area protetta, sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande, entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni ritenute inammissibili sono dichiarate abusive e sono immediatamente interrotte a spese del responsabile.

ALLEGATO 2

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

1. Tutti gli usi di acque superficiali e sotterranee sono in ogni caso subordinati ai provvedimenti di concessione a norma della vigente legislazione, nel rispetto delle previsioni del piano di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni. Le procedure sono semplificate per i piccoli approvvigionamenti per uso domestico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari, possessori od utilizzatori, denunciano all'amministrazione competente i prelievi di acque superficiali, sotterranee e sorgenti, ancorché non utilizzati. Con la medesima denuncia è richiesta la necessaria concessione per tutte le utenze che il soggetto interessato intende continuare ad utilizzare. In tutti gli altri casi il soggetto interessato presenta un adeguato progetto di chiusura dell'utenza idrica.

3. L'amministrazione competente dispone, a cura e spese del proprietario, la chiusura delle utenze idriche non denunciate ai sensi del precedente comma 1 nonché di quelle che costituiscono pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per l'integrità delle risorse idriche. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. È obbligatorio, a pese dei soggetti concessionari, la sottoposizione delle acque, a qualunque uso adibita, a controlli analitici di qualità, secondo scadenze temporali e modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

25. 01.

Calzolaio, Enrico Testa, Ronchi, Mattioli, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Tariffa del servizio idrico).

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico così come definito all'articolo 4, comma 1, lettera *f*).

2. Essa è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino di rlievo nazionale, elabora una tariffa di riferimento anche in modo articolato per fasce territoriali e di utenza.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione da parte del consorzio della tariffa che deve assicurare oltre alla qualità del servizio anche la gestione delle aree di salvaguardia. Il consorzio determina la tariffa anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico, di cui al comma 6 dell'articolo 7.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguente ai modelli organizzativi e gestionali di cui agli articoli 7 e 21.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di pensionati, disabili ed indigenti secondo prefissati scaglioni di reddito; sono ammesse per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

7. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

8. L'eventuale modulazione delle risorse tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini della organizzazione del servizio idrico integrato.

12. 16.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da ivi compresi *fino alla parola* gestione *con le seguenti:* ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, l'equa remunerazione del capitale investito, i costi di gestione.

12. 14.

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la parola anche.

12. 18.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 7, comma 6.

12. 17.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali di pensionati, disabili ed indigenti secondo scaglioni di reddito stabiliti dalla regione; per l'equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

12. 15.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione).

1. La tariffa è dovuta per intero dagli utenti dal servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I provvedimenti della tariffa di cui al presente comma affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

3. Per le utenze industriali la tariffa è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione ed utilizzano la pubblica fognatura.

12. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*ter*.

(Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione).

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico così come definito all'articolo 4 comma 1, lettera *f*).

2. Qualora il servizio idrico è gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione.

3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

12. 02.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*quater*.

(Opere di adeguamento del servizio idrico).

1. Ciascun ante locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore dei servizi medesimi, al quale le opere sono affidate in gestione.

12. 03.

Il Relatore.

Sostituire la rubrica con la seguente Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

16. 8.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole istituita, con sede in Roma, l'Autorità, *con le seguenti* istituite, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato.

Conseguentemente sostituire in tutto il testo unificato la parola Autorità *con la seguente* Comitato.

16. 9.

Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 16. 01, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'onere derivante dalla costituzione, dall'impianto e dal funzionamento dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 16, e dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al presente articolo, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede per il 1993 mediante utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1993, e per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle proiezioni per i

medesimi anni del capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1993.

0. 16. 01. 1.

Il Governo.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente aggiungere il comma 1 dell'articolo 19, al comma 2 dell'articolo 18.

19. 4.

Il Relatore.